SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata
Dottori Commercialisti
Revisori Legali

La Circolare per i clienti

15 giugno 2018

Anteprima

Credito d'imposta per i librai, in G.U. la disciplina di dettaglio pag. 2
Sport bonus ai nastri di partenza pag. 3
La nuova disciplina dei pacchetti turistici approda in G.U. pag. 5
Dal Garante i modelli per la protezione dei dati personali pag. 6
Antiriciclaggio, in Gazzetta Ufficiale il Decreto che consente lo scambio dati pag. 7
Violazioni fiscali, on-line il modello per egli ex frontalieri e residenti all'estero pag. 8
Adozioni internazionali 2012-2017, al via i rimborsi pag. 9
Transfer pricing, al via le nuove rettifiche in diminuzione pag. 10
Carburanti a elevata automazione,
pronte le regole per la trasmissione dei corrispettivi pag. 12
Disclosure non finanziaria, il CNDCEC pubblica un approfondimento pag. 13

Adempimenti

2 Luglio 2018: il primo appuntamento con le imposte sui redditi pag. 14

Guide operative

Spese per riqualificazione energetica:
chiarimenti sulla cessione del credito d'imposta pag. 18

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468
00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659
80121 – Napoli- Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468
80058 - Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285
sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it – vincenzo.sica@odcectorreannunziata.it
www.vincenzosica.com

FISCO

Editoria
Crediti d'imposta per le imprese
IVA
Contabilità di magazzino
Legge di Bilancio 2018

Credito d'imposta per i librai, in G.U. la disciplina di dettaglio

A tanto ammonta l'entità massima del credito d'imposta istituito dalla Legge di Bilancio 2018 per sostenere la cultura ammonta a **20mila euro per le librerie indipendenti e 10mila euro per quelle dei gruppi editoriali**. La disciplina attuativa, contenuta nel Decreto 23 aprile 2018, è stata pubblicata il 7 giugno 2018 nella Gazzetta Ufficiale n. 130. Le nuove disposizioni prevedono che siano ammessi al beneficio gli esercenti:

- che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;
- che siano **soggetti a tassazione in Italia** per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- che siano in possesso di **classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1**, come risultante dal registro delle imprese;
- che abbiano sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente, come disciplinata dall'art. 74, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972, ovvero, nel caso di libri usati dall'art. 36, D.L. n. 41/1995, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Il **bonus**, come già previsto dalla Legge di Bilancio 2018, sarà **parametrato** agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI, nonché all'imposta di pubblicità, alle eventuali spese di locazione (al netto IVA) con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio, alle spese per mutuo, ai contributi previdenziali e assistenziali per l personale dipendente. Il valore massimo del credito di imposta riconoscibile dovrà essere calcolato in base alle aliquote e alle ulteriori specificazioni previste nella tabella 2 dell'Allegato del nuovo Decreto.

Ai fini dell'accesso al bonus occorre presentare per via telematica, alla **Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, apposita richiesta da redigersi su modelli predisposti dalla menzionata Direzione e corredata dalla

eventuale documentazione richiesta dalla stessa (i primi modelli verranno pubblicati nei prossimi 30 giorni). Le richieste devono essere presentate **entro il 30 settembre di ogni anno.** Entro i trenta giorni successivi, la Direzione, verificata la disponibilità delle risorse, comunicherà ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d'imposta.

Ministro dei Beni culturali e turismo, Decreto 23 aprile 2018 G.U. 7 giugno 2018, n. 130
Art. 74, comma 1, lettera c), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Art. 36, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41
Legge 27 dicembre 205, n. 2017

Crediti d'imposta per le imprese
Società sportive
Ristrutturazioni edilizie
F24
Legge di Bilancio 2018

Sport bonus ai nastri di partenza

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018, è approdato il D.P.C.M. 23 aprile 2018 contenente la disciplina del contributo **cd. "sport bonus"**, sotto forma di **credito d'imposta**, previsto dalla Legge di Bilancio 2018, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per **interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici**, ancorché destinati ai soggetti concessionari. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste.

Chi

Lo sport bonus è rivolto **a tutte le imprese**, esercitate in forma individuale e collettiva, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Cosa

Il credito d'imposta è riconosciuto, nel limite del tr**e per mille dei ricavi annui, nella misura del 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000,00 euro** effettuate nel corso dell'anno solare 2018 e finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, ancorché in regime di concessione amministrativa. Per impianti sportivi si intendono quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d),

D.P.R. 380/2001. Per ottenere il bonus è necessario che le erogazioni siano effettuate esclusivamente tramite di bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate o assegni bancari e circolari. A disposizione ci sono due tranche di cinque milioni di euro. Lo Sport bonus è riconosciuto in **due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 1°aprile e il 20 agosto 2018**.

Come

Le domande di accesso devono essere presentate **all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dall'apertura di ciascuna finestra tramite PEC**. Si dovrà utilizzare l'apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del menzionato Ufficio, nel quale sono indicati l'importo dell'erogazione liberale e il soggetto designato quale futuro beneficiario. Nei **venti giorni** successivi alla scadenza del predetto termine di **trenta giorni**, l'Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all'esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra. Entro i **dieci giorni** successivi alla pubblicazione della graduatoria, chi ne ha ancora interesse eroga l'importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, il quale ne dà comunicazione all'Ufficio per lo sport entro dieci giorni tramite invio per posta elettronica certificata di un apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, indicando la data l'ammontare della donazione. Entro venti giorni dal ricevimento delle comunicazioni l'Ufficio per lo sport, accertata la corrispondenza delle informazioni contenute in ciascuna di esse con quelle della relativa richiesta, pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale. Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ufficio per lo sport dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, esclusivamente **in compensazione tramite modello F24**.

D.P.C.M. 23 aprile 2018 G.U. 7 giugno 2018, n. 130
Legge 27 dicembre 205, n. 2017
Art. 3, comma 1, lettere c) e d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Agenzie di viaggio

La nuova disciplina dei pacchetti turistici approda in G.U.

È stato pubblicato, nella G.U. del 6 giugno 2018, il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che modifica la disciplina prevista relativamente ai **pacchetti e servizi turistici** venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati, la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti, in attuazione della Direttiva UE 2015/2302.

In particolare, tra le varie disposizioni e novità introdotte in materia, è stabilito che:

1) con l'espressione "**pacchetti turistici**" si intende la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- i servizi devono essere combinati da un unico professionista prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
- sono acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore decida di effettuare il pagamento;
- sono offerti, venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o globale;
- sono pubblicizzati o venduti con la denominazione "pacchetto" o analoga;
- sono combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line.

2) il venditore e l'organizzatore hanno l'obbligo di fornire al viaggiatore, prima della conclusione del contratto, un **modello informativo standard** e le informazioni necessarie relative alle principali caratteristiche dei servizi offerti e, altresì, di prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà;

3) nel caso in cui il professionista, il venditore o l'organizzatore omettano di fornire le informazioni necessarie al viaggiatore, ostacolino l'esercizio del **diritto di recesso o di risoluzione,** forniscano informazioni incomplete o errate oppure non rimborsino al consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte, incorreranno in **sanzioni amministrative pecuniarie da 1.000 a 5mila euro**.

Per quanto concerne la **violazione degli obblighi di assicurazione** previsti dagli artt. 47 e 48, sono previste **sanzioni amministrative accessorie**, consistenti nella sospensione dell'esercizio dell'attività da 15 giorni fino a 3 mesi. Nell'ipotesi di recidiva reiterazione, è prevista la cessazione dell'attività.

Le disposizioni, contenute nel Decreto in questione, entreranno in vigore a partire dal **1° luglio 2018** e si applicheranno ai contratti conclusi a decorrere da tale data.

Direttiva UE 2015/2302
Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 62 – G.U. 6 giugno 2018

Privacy

Dal Garante i modelli per la protezione dei dati personali

Il Garante privacy, nella sezione Modulistica del proprio sito ufficiale, ha messo a disposizione i modelli per esercitare:

- i **diritti in materia di protezione di dati personali** ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679;
- il **reclamo**, che consente agli interessati di rivolgersi al Garante per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, e richiedere una verifica dell'Autorità.

L'utilizzo dei modelli, consentito dallo scorso 25 maggio**, è facoltativo** e non obbligatorio.

Garante Privacy, Modello di reclamo
Garante privacy, Modello esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali (1)
Artt. 15 - 22 del Regolamento UE 2016/679

Antiriciclaggio
Registro delle imprese
Anagrafe tributaria
Trust

Antiriciclaggio, in Gazzetta Ufficiale il Decreto che consente lo scambio dati

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2018 è approdato il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60 che attua la Direttiva comunitaria 2016/2258 recante modifica alla Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda **l'accesso** da parte delle autorità fiscali **alle informazioni in materia di antiriciclaggio.**

Grazie alle nuove disposizioni, lo scambio dati in uscita verso le Autorità fiscali dei Paesi membri viene esteso, oltre alle informazioni contenute nell'anagrafe tributaria o acquisite dall'Agenzie delle Entrate nel corso dei propri accertamenti, ai dati inerenti alla **titolarità effettiva di Trust e di persone giuridiche**, contenuti nell'apposita sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 231/2007 (non ancora in funzione, in attesa di essere attuato).

Altre disposizioni consentono all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, nell'espletamento delle indagini amministrative finalizzate allo **scambio di informazioni**, l'accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati acquisiti in assolvimento degli obblighi di **adeguata verifica della clientela** conservati dai soggetti tenuti a detto obbligo. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza stipuleranno nei prossimi 30 giorni un'apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione delle nuove diposizioni.

Il nuovo Decreto entra in vigore dal 6 giugno 2018 e le sue disposizioni si applicano alle richieste di accesso alle informazioni formulate dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate a decorrere **dal 1° gennaio 2018**.

D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60_ G.U. 5 giugno 2018, n. 128
Art. 21, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Agenzia delle Entrate
IVAFE
IVIE
F24 elide
Voluntary disclosure
Entratel

Violazioni fiscali, on-line il modello per egli ex frontalieri e residenti all'estero

È pronto un modello specifico delle Entrate per le **violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale per gli ex frontalieri per gli ex residenti all'estero iscritti all'AIRE**. Le istruzioni e il relativo modello sono stati pubblicati il 1° giugno 2018 con un Provvedimento (Prot. n. 110482/2018) dell'Agenzia.

Si potranno **regolarizzare** le attività finanziarie e le somme detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data del 6 dicembre 2017 (ma soltanto se derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo svolto all'estero o se derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero in cui era stata prestata l'attività lavorativa). Con tale procedura potranno essere regolarizzate le violazioni sia degli obblighi di monitoraggio fiscale sia degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IVAFE. La regolarizzazione avverrà con il **versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016** (il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 **settembre 2018, tramite F24 Elide**).

L'art. 5-septies del D.L. n. 148/2017 prevede che possano accedere alla procedura soltanto i contribuenti (e i loro eredi) **rientrati in Italia** dopo essere stati fiscalmente residenti all'estero ed iscritti all'AIRE o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa come frontalieri. L'accesso alla procedura non è però consentito a coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione né per le attività e le somme già oggetto della voluntary disclosure e della voluntary bis.

Fino al 31 luglio, le **domande di regolarizzazione** potranno essere inviate, esclusivamente per via telematica e direttamente dai contribuenti abilitati, a Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotto informatico denominato "Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero", che nei prossimi giorni sarà reso disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 1° giugno 2018, n. 110482

Art. 5-septies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148

Assegni familiari

Adozioni internazionali 2012-2017, al via i rimborsi

Sbloccati i **rimborsi delle adozioni internazionali degli anni 2012-2017**. Lo scorso 30 maggio è stato pubblicato sul sito della Commissione per le adozioni internazionali il D.P.C.M. 3 maggio 2018 contenente le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale, con riferimento alle adozioni internazionali di minori stranieri, il cui ingresso e la residenza permanente in Italia siano stati autorizzati nel periodo compreso:

- tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2012;
- tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2013;
- tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014;
- tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015;
- tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016;
- tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017.

Il rimborso sarà riconosciuto ai **coniugi residenti sul territorio nazionale**, che abbiano concluso un procedimento adottivo o affidamento pre-adottivo nei termini sopra indicati, e ai **genitori adottivi italiani** che hanno beneficiato dell'adozione pronunciata dalla competente Autorità di un Paese straniero (ex art. 36, co. 4, L. n. 184/1983).

L'ammontare del rimborso è pari:

1) **al 50%** (fino a un massimo di 5.000 euro) per i genitori con un reddito complessivo fino a 35mila euro;
2) **al 30%** (fino a un massimo di 3.000 euro) per i genitori con un reddito complessivo compreso tra 35mila euro e 70mila);

Le domande potranno essere presentate **dal 1° giugno al 16 luglio 2018**, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, mediante accesso al portale on-line "**Adozione Trasparente**". L'accesso al sistema è permesso esclusivamente tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale). Unica eccezione a tale modalità di presentazione riguarda i genitori che non si siano avvalsi di un

ente e per i genitori che hanno beneficiato dell'adozione pronunciata dalla competente Autorità di un Paese straniero, i quali presenteranno, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali, via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma. L'istanza di rimborso - in busta chiusa e sigillata riportante sulla busta la seguente dicitura "Rimborso spese adozione ANNO …" riportando l'anno di riferimento dell'adozione - deve essere redatta compilando esclusivamente l'allegato Modello A e tutti gli altri modelli previsti dal D.P.C.M.

La domanda dovrà essere presentata anche se in passato era già presentata istanza alla CAI. "Tutte le istanze di rimborso già inviate alla CAI – si legge sul sito della Commissione - non saranno prese in considerazione, pertanto si invitano le coppie che hanno già trasmesso l'istanza a formulare nuova istanza secondo le modalità qui specificate".

D.P.C.M. 3 maggio 2018
Art. 36, co. 4, L. 4 maggio 1983, n. 184/1983

Transfer pricing
Valore normale
Interessi
Dichiarazione infedele
Gruppi di società

Transfer pricing, al via le nuove rettifiche in diminuzione

È definita la nuova procedura in materia di **prezzi di trasferimento** con cui le imprese residenti, appartenenti a un gruppo multinazionale, potranno ottenere dall'Agenzia il riconoscimento di una **variazione in diminuzione della base imponibile a fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza**, effettuata da uno Stato estero. A individuarla, dando attuazione al D.M. 14 maggio 2018 che amplia le ipotesi di riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito attraverso l'allineamento delle disposizioni interne a quelle della maggior parte delle giurisdizioni estere, è stato il Provvedimento n. 0108954/2018 firmato il 30 maggio dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La nuova prassi stabilisce che la richiesta debba essere rivolta all'**Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle Entrate** e deve indicare, tra gli altri elementi, lo strumento giuridico per la **risoluzione delle controversie internazionali** di cui è richiesta l'attivazione. L'istanza può essere alternativamente: inviata **tramite PEC** all' indirizzo: dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it.; redatta in carta libera ed **inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento**; redatta in carta libera e **consegnata direttamente all'Ufficio** che ne rilascia ricevuta all'atto di presentazione.

Nelle ultime due ipotesi una copia dell'istanza e della relativa documentazione deve essere prodotta anche su supporto elettronico. In allegato devono essere inviate una **traduzione di cortesia in lingua italiana** o, in alternativa, **in lingua inglese** degli atti impositivi emessi dall'autorità fiscale estera dai quali scaturisce la rettifica in aumento (all'Ufficio resta la facoltà di richiedere una traduzione giurata in italiano dei suddetti atti, ove sia ritenuto opportuno) e tutti gli elementi di diritto e di fatto che consentano di valutare che la rettifica in aumento, effettuata nel Paese estero, sia conforme al principio di libera concorrenza.

Il procedimento si **conclude entro 180 giorni** dal ricevimento dell'istanza con l'emissione di un **atto motivato** dell'Ufficio di riconoscimento o di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione di reddito.

In caso di eventuale mancato riconoscimento della variazione in diminuzione, non risultano pregiudicati, per il contribuente, i termini per l'attivazione dello strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali indicato nell'istanza.

Resta ferma, inoltre, la facoltà per il contribuente di attivare direttamente la procedura per la risoluzione delle controversie prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 maggio 2018, n. 0108954
D.M. 14 maggio 2018

Distributore carburanti
Scheda carburante
Giacenze di carburanti
IVA
Regimi doganali

Carburanti a elevata automazione, pronte le regole per la trasmissione dei corrispettivi

In chiaro le regole tecniche per la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. La disciplina, contenuta nel Provvedimento Prot. n. 106701 pubblicato il 28 maggio 2018 dalle Entrate, attua le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1bis, D.Lgs. n. 127/2015 che mirano a fronteggiare i fenomeni fraudolenti nel settore dei carburanti.

Come noto, a partire **dal prossimo 1° luglio**, per i gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione, in cui il rifornimento avviene esclusivamente in **modalità self-service prepagato**, non scatta solo l'obbligo di fatturazione elettronica ma anche quello di memorizzazione e trasmissione telematica i corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

In tale contesto, la nuova prassi individua proprio le informazioni da inviare (con le relative specifiche tecniche) attraverso un unico tracciato - sia per l'acquisizione dei corrispettivi delle cessioni di carburanti verso i consumatori finali, sia per la successiva digitalizzazione del registro di carico/scarico – oltre a definire i soggetti obbligati a effettuare l'adempimento a partire dal 1° luglio 2018. Il tracciato unico per la trasmissione dei dati dovrà essere inviato **all'Agenzia Dogane e Monopoli con cadenza mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento**. Sarà poi l'Agenzia Dogane e Monopoli a riversare all'Agenzia delle Entrate i dati di sua competenza, nel rispetto di misure che garantiscano la sicurezza informatica. Le due Agenzie, declinando il principio once only, attivano l'interoperabilità mirata sia alla riduzione degli oneri in capo agli operatori, sia a incrementare l'emersione di fenomeni fraudolenti. Per ora, gli impianti interessati sono solo quelli provvisti di sistemi automatizzati per la rilevazione dei dati, di terminali per il pagamento e di sistemi informatici per la gestione dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 maggio 2018, n. 106701
Art. 2, comma 1bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127

CNDCEC

1. Disclosure non finanziaria, il CNDCEC pubblica un approfondimento

È stato pubblicato sul sito del CNDCEC il documento, realizzato con RINA Service, dal titolo "Corporate Responsibility reporting e verifica, Progetto di responsabilità e opportunità per lo sviluppo sociale ed economico", sulla **disclosure non finanziaria**.

Il documento ricorda che, fino al 2007, non c'erano obblighi di sorta, per le aziende del settore privato, in merito alla comunicazione esterna di informazioni di natura non finanziaria (sociale e/o ambientale). È stato poi introdotto nel nostro ordinamento un **obbligo di rendicontazione "non finanziaria"** e di comunicazione di informazioni sulla diversità degli organi aziendali nel settore privato, le cui disposizioni si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e alle relative relazioni, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire **dal 1° gennaio 2017.**

«*Sul piano dell'applicazione delle disposizioni normative sulla disclosure non finanziaria* – spiega il documento – *occorre tuttavia sottolineare che, dopo la pubblicazione del D.Lgs. n. 254/2016, il confronto tra gli operatori non ha mancato di evidenziare alcune problematiche interpretative e concettuali nella determinazione di principi e procedure metodologiche potenzialmente determinanti ai fini della compliance normativa. In questo senso, quantomeno nella comprensione della ratio della direttiva 2014/95/UE, alcune lacune sono state colmate dalla Comunicazione della Commissione europea del 5 luglio 2017/C 215/01. […] La direttiva sulla disclosure non finanziaria (e il relativo D.Lgs. n. 254/2016 di recepimento) segna uno spartiacque nell'approccio europeo e nazionale in materia di comunicazione aziendale. Tali disposizioni normative hanno una portata che travalica l'attuale circoscrizione della stessa alle sole imprese di grandi dimensioni e di interesse pubblico*».

CNDCEC - Rina Service, Corporate Responsibility reporting e verifica, maggio 2018
D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254
direttiva 2014/95/UE

ADEMPIMENTI

Acconti (d'imposta e di pagamento)
IRES
IVA
IRPEF
IRAP
Modello Redditi Persone Fisiche
Modello Redditi Società di persone

02 Luglio 2018: il primo appuntamento con le imposte sui redditi

Il primo appuntamento con il **pagamento delle imposte** relative ai redditi **2017** per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi è stato fissato al 2 luglio 2018, ma comunque i termini, variano a seconda della tipologia di contribuente (persona fisica titolare o meno di partita IVA, società di persone, società di capitali o ente equiparato).

Persone fisiche

Il saldo IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, cedolare secca e IRAP per i titolari di partita IVA che risultino assoggettati all'imposta, che risultano dal modello Redditi PF e IRAP, e l'eventuale prima rata di acconto, devono essere versati entro il 30 giugno **(2 luglio per il 2018** cadendo il 30 giugno di sabato) dell'anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni (**20 agosto per il 2018** in quanto i 30 giorni cadono il 2 agosto che viene rinviato automaticamente, a causa della proroga estiva, al 20 agosto) pagando una maggiorazione dello 0,40%.

Insieme al versamento del saldo, è dovuta la **prima rata di acconto** per l'anno 2018.

L'acconto IRPEF è dovuto se l'imposta dichiarata in quell'anno (riferita, quindi, all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

L'acconto è pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

2. unico versamento, **entro il 30 novembre**, se l'acconto è inferiore a 257,52 euro;

3. **due rate**, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 2 luglio (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% - entro il 30 novembre.

I versamenti possono essere versati in rate mensili, da completarsi entro il mese di novembre, ad eccezione del secondo acconto Irpef che deve essere versato in unica soluzione alla scadenza prevista al 30 novembre.

Se si opta per la rateizzazione le scadenze saranno le seguenti:

	PRIMA RATA 30 GIUGNO		**PRIMA RATA 20 agosto**	
RATE	***NON TITOLARI DI PARTITA IVA***	***TITOLARI DI PARTITA IVA***	***NON TITOLARI DI PARTITA IVA***	***TITOLARI DI PARTITA IVA***
1°	2 luglio	2 luglio	20 agosto	20 agosto
2°	31 luglio	16 luglio	31 agosto	20 agosto
3°	31 agosto	20 agosto	1° ottobre	17 settembre
4°	1° ottobre	17 settembre	31 ottobre	16 ottobre
5°	31 ottobre	16 ottobre	30 novembre	16 novembre
6°	30 novembre	16 novembre		

Nota bene: il contribuente che prevede di dichiarare, l'anno successivo, una **minore IRPEF** (a causa, ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi) può decidere di rideterminare gli acconti da versare sulla base di tale imposta inferiore.

Società di persone ed enti equiparati

Le società di persone e gli enti a esse equiparati sono tenute al solo versamento dell'Irap. L'Irpef è versata direttamente dai soci, a cui i redditi sono imputati per trasparenza.

I versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione delle società o associazioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R. sono effettuati entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; tali società o associazioni, nelle ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione di cui agli artt. 5 e 5-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Società di capitali ed enti equiparati

Le società di capitali versano IRES e IRAP.

I versamenti a saldo e l'eventuale primo acconto Ires devono essere eseguiti entro l'**ultimo giorno del sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta, oppure entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Nota bene: i soggetti, che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio **oltre il termine di quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro l'**ultimo giorno del mese successivo** a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è, comunque, effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

L'acconto RES è fissato nella **misura del 100%**. L'acconto è pagato in due rate, salvo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima non superi i 103 euro. In questo caso, il 40% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Compensazione

Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Egli potrà avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

1. in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi;
2. in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.

Dal 2017, per utilizzare in compensazione un **credito di importo superiore a 5.000 euro** (art. 3 D.L. n. 50/2017) è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

Inoltre, a partire dall'anno 2014 il **limite massimo** dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 700.000, per ciascun anno solare.

I soggetti titolari di Partita IVA che intendono effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore della

medesima Agenzia delle Entrate.

Nota bene: è utile ricordare che il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

GUIDE OPERATIVE

Detrazioni per risparmio energetico
Risparmio energetico
Legge di Bilancio 2018

Spese per riqualificazione energetica: chiarimenti sulla cessione del credito d'imposta

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11/E del 18 maggio 2018, ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo della **cessione del credito d'imposta** spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).

La possibilità di cedere il credito d'imposta spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari è stata introdotta nel nostro ordinamento con l'art. 14 del D.L. n. 63/2013 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 90/2013).

Il meccanismo è stato introdotto inizialmente per **favorire i condòmini incapienti**, che altrimenti non avrebbero potuto partecipare alla riqualificazione delle parti comuni dei condomìni.

Successivamente (art. 1, comma 74, lett. a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) si è consentito anche ai soggetti che rientrano nella **cd. no tax area**, di cedere, ai fornitori che hanno effettuato i lavori, il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2016 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) si è stabilito inoltre che, per le spese sostenute **dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015, i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, **al 70% o al 75%** delle spese

sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.

Durante il 2017, con ulteriori modifiche (D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96), il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali può essere ceduto, dai soggetti che ricadono nella no tax area:

1. ai fornitori che hanno effettuato i lavori;
2. ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito;
3. ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza **sussistano nell'anno precedente** a quello di sostenimento delle spese.

Tale possibilità è, invece, preclusa, ai contribuenti, anche non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito, diversi dai soggetti che si trovano nella no tax area.

Infine, con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente anche alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari **è stata estesa** ed è stato confermato che:

- il predetto credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
- il credito può essere ceduto anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.

La medesima legge, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ha previsto, tra l'altro:

1. una **nuova ipotesi** di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3. La misura della detrazione è pari all'80 per cento delle spese in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e all'85 per cento in caso di passaggio a due classi di rischio inferiore. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio;

2. il riconoscimento delle detrazioni anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli **IACP**, istituiti nella forma di società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" e che siano state costituite e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Diversi sono stati i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che hanno chiarito le modalità operative dell'agevolazione, l'ultima, la Circolare n. 11/E del 18 maggio 2018, fornisce chiarimenti in merito all'**ambito applicativo** della cessione del credito d'imposta alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).

Per tenere conto degli impatti di finanza pubblica delle disposizioni in esame, al fine di identificare correttamente la ratio sottesa alle misure in oggetto, l'Agenzia delle Entrate si è avvalsa anche del parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Soggetti interessati alla cessione del credito

Soggetti che sostengono le spese: la possibilità di cedere la detrazione, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.

La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.

Soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito: sono ricompresi:

- i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;

- gli altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti);
- banche ed intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.

In adesione al parere fornito dalla Ragioneria Generale, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che:

1. la cessione del credito deve intendersi **limitata** ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
2. per altri soggetti privati devono intendersi i **soggetti diversi dai fornitori**, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Nota bene: il credito non può essere ceduto da alcun soggetto alle pubbliche amministrazioni.

Banche di intermediari finanziari

In merito agli istituti di credito e gli intermediari finanziari, la normativa non indica espressamente quali sono esclusi dal novero dei cessionari e indirizza i chiarimenti alla normativa relativa al settore creditizio e bancario.

L'Agenzia delle Entrate ritiene dunque che siano esclusi:

1. gli **istituti di credito** e gli **intermediari autorizzati** dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del T.U.B. (emanato con il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), ai quali l'ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica;
2. tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle **società finanziarie**, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull'indebitamento netto e sul debito pubblico per l'importo del credito ceduto.

Risultano, quindi, esclusi dal novero dei cessionari, ad esempio, anche i **Confidi** con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione di cui alla Legge 30 aprile 1999, n. 130.

Nota bene: in ogni caso, che a favore delle società classificabili nel settore delle società finanziarie non potrà essere effettuata né l'originaria cessione del credito né l'eventuale successiva cessione da parte del primo cessionario, a prescindere dalla circostanza che le stesse facciano o meno parte di un gruppo societario.

Altri soggetti a cui può essere ceduto il credito

Il credito risulta cedibile nei confronti:

- degli **organismi associativi**, compresi i consorzi e le società consortili di cui agli artt. 2602 e seguenti del c.c., anche se partecipati dai soggetti classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull'ente partecipato o collegato;
- le **Energy Service Companies (ESCO)** di cui alla Direttiva 2006/32/CE (concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della Direttiva 93/76/CEE del Consiglio), recepita dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, che all'articolo 2 individua tali organismi nella persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
- **società di servizi energetici (SSE)**, accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.